



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2737/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3109/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3109/TFNSVE/2025-2026, 3109 - Ricorso proposto dalla società CASENTINO ACADEMY (952801) contro la società ACF FIORENTINA S.R.L. (750587) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al Calciatrice PIETRINI GIULIA (3318461).

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente depositava documento di identità personale del Presidente, unitamente alla pec "Richiesta Premio Formazione - Primo Contratto Lavoro Sportivo" ed all'attestazione premio rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e relativo alla calciatrice in epigrafe, quantificato in euro 480,00 (quattrocentoottanta/00).

Successivamente, in data 08 maggio, la medesima società ricorrente depositava copia di un bonifico avente come ordinante la società resistente e beneficiari la ricorrente di euro 480,00 (quattrocentoottanta/00), denominando il documento "Pagamento tardivo a chiusura".

Nel suddetto procedimento, da parte della società resistente veniva prima depositata, in data 12 maggio 2026, istanza di accesso agli atti con mandato difensivo nonché, il successivo 18 maggio 2026, controdeduzioni con le quali, dopo aver premesso



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

l'inammissibilità della richiesta avanzata dalla ricorrente, in considerazione del fatto che alcun ricorso fosse mai stato notificato alla stessa né depositato nel fascicolo, essendo stata trasmessa unicamente la richiesta di corresponsione del premio unitamente alla relativa documentazione, veniva chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere in virtù dell'avvenuto pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF che veniva documentato.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;
- rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva;
- rilevato altresì che non risulta depositato alcun ricorso notificato alla società resistente ma solo una pec spedita in data 14 febbraio 2026 con oggetto: "Richiesta Premio Formazione - Primo Contratto Lavoro Sportivo";

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente, dichiara il presente procedimento irricevibile e/o inammissibile.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai